

IL "PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ"

NELL'INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA CHIESA

La formulazione del principio e la sua interpretazione

In questi ultimi tempi, seguendo le discussioni politiche che si svolgono nel nostro Paese, abbiamo non di rado avuto occasione di veder citare a sostegno dell'una o dell'altra tesi (per la verità, né sempre a proposito né sempre onestamente) testi ufficiali dell'insegnamento della Chiesa in materia sociale.

Di recente, con particolare riguardo ad avvenimenti e a temi che oggi interessano da vicino l'opinione pubblica italiana, si è ripetutamente fatto riferimento a un principio, noto con il nome di « principio di sussidiarietà », che i Documenti pontifici definiscono come « in philosophia sociali gravissimum » e che lo scorso anno è stato di nuovo ribadito a chiare lettere da Giovanni XXIII nell'Enciclica « Mater et Magistra ». Si tratta di una norma generale del diritto naturale che, secondo il magistero ecclesiastico, deve essere posta alla base di ogni ordinamento della società umana.

Il principio non sembra venga sempre adeguatamente compreso da chi pretende di ricordarne l'importanza agli altri, né che in genere venga presentato, come sarebbe necessario, nel quadro esatto del suo contesto dottrinale. Ciò, a nostro avviso, fa sì che il suo richiamo nei pubblici dibattiti per lo più non giovi affatto a una chiarificazione delle idee.

Il breve studio che pubblichiamo vuole aiutare i nostri Lettori a comprendere il preciso significato del principio in questione. In un successivo articolo cercheremo di metterne in evidenza l'importanza, esaminando, sempre alla luce dei Documenti pontifici, alcune applicazioni che di esso possono e debbono farsi dagli studiosi e dagli operatori politici, specialmente in materia di governo e di amministrazione dello Stato, in materia di programmazione e di orientamento dell'economia e in materia di organizzazione internazionale.

1) L'enunciazione del « principio di sussidiarietà » nella « Quadragesimo Anno » e il suo richiamo nei successivi Documenti pontifici.

1. Il cosiddetto « principio di sussidiarietà » (« subsidiarii officii principium »), già implicito nell'insegnamento tradizionale della Chiesa in materia sociale (1), venne formulato per la prima volta da Pio XI nell'Enciclica « Quadragesimo Anno » del 15 maggio 1931.

Nello storico documento il Papa, dopo aver trattato dell'equa distribuzione dei beni e del giusto salario, dice di volersi occupare, come già aveva fatto il suo predecessore Leone XIII, del problema dell'instaurazione dell'ordine sociale nel mondo, instaurazione che deve effettuarsi sulla base dei principii della sana filosofia e degli altissimi precetti della Legge evangelica, e a

(1) In questo senso v., per tutti, E. LINK, *Das Subsidiaritätsprinzip, Sein Wesen und seine Bedeutung für die Sozialethik*, Freiburg i. Br. 1955, pp. 27 ss. Va ricordato in particolare l'insegnamento di LEONE XIII, contenuto nell'Enciclica *Rerum Novarum*, sui rapporti tra lo Stato, gli individui e le società minori (la famiglia, le società « private »). Ecco alcuni passi significativi (citiamo dal testo latino autentico, pubblicato nel volume *L'Enciclica Rerum Novarum, Testo autentico e redazioni preparatorie dai documenti originali*, a cura di G. ANTONAZZI, Roma 1957; i numeri indicano le righe; la versione, salvo qualche lieve variazione, è quella apparsa su *L'Osservatore Romano* del 23 maggio 1891, la quale è riprodotta come la « versione italiana autentica » nel vol. ora cit., in appendice, alle pp. 205-232): a) nn. 252-255: « *Neque est, cur providentia introducatur reipublicae: est enim homo quam respública senior: quocirca ius ille suum ad vitam corpusque tuendum habere naturam ante debuit quam civitas ulla coisset* » (« Né v'è ragione di ricorrere alla provvidenza dello Stato, perché l'uomo è anteriore allo Stato: sì che prima che si formasse il civile consorzio egli dovette avere da natura il diritto di provvedere a se stesso »); b) nn. 446-463: « *Quemadmodum civitas, eodem modo familia, ut memoravimus, veri nominis societas est, quae potestate propria, hoc est paterna, regitur. Quamobrem, servatis utique finibus quos proxima eius causa praescripserit, in deligendis adhibendisque rebus incolumitati ac iustae libertati suae necessariis, familia quidem paria saltem cum societate civili iura obtinet. Paria saltem diximus, quia cum convictus domesticus et cogitatione sit et re prior, quam civilis coniunctio, priora quoque esse magisque naturalia iura eius officiaque consequitur. Quod si cives, si familiae, convictus humani societatisque participes factae, pro adiumento offensionem, pro tutela deminutionem iuris sui in republica reperirent, fastidienda citius, quam optanda societas esset* » (« Come lo Stato, così la famiglia, come abbiamo ricordato, è vera società, retta da potere proprio, qual è il paterno. Entro i limiti determinati dal suo fine, la famiglia ha dunque, per la scelta e l'uso dei mezzi necessari alla sua conservazione e alla sua legittima indipendenza, diritti uguali almeno a quelli della società civile. Dicemmo almeno uguali perché, essendo il domestico consorzio logicamente e storicamente anteriore al civile, anteriori altresì e più naturali ne debbono essere i diritti e i doveri. Che se i cittadini, se le famiglie, entrando a far parte della società civile, trovassero nello Stato non aiuto, ma offesa, non tutela ma diminuzione dei propri diritti, la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire, che da desiderare »); c) nn. 1092-1096: « *Non civem, ut diximus, non familiam absorberi a republica rectum est: suam utrique facultatem agendi cum libertate*

cui si deve giungere attraverso la riforma delle istituzioni e l'emendazione dei costumi (2).

Pio XI fa notare che, accingendosi a parlare della **riforma delle istituzioni**, gli viene spontaneo di pensare in primo luogo allo Stato; e ciò, « non perché dall'opera di questo ci si debba aspettare tutta la salvezza, ma perché per colpa dell' "individualismo", di cui si è detto [in altra parte dell'Enciclica], le cose si trovano ora ridotte a tal punto che, abbattuta e quasi estinta quella ricchissima vita sociale, la quale un tempo si era svolta mediante un complesso di associazioni di diversa natura, restano di fronte quasi solo gli individui e lo Stato, con non piccolo danno per lo Stato medesimo, il quale, avendo perduto la sua struttura sociale ed essendosi addossato tutti gli oneri che prima erano portati dalle associazioni ora distrutte, viene a trovarsi come sommerso e oppresso da una infinità di affari e di compiti » (3).

permittere aequum est, quantum incolumi bono communi et sine cuiusquam iniuria potest » (« Non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino, che la famiglia siano assorbiti dallo Stato: giusto è invece che si lasci all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare, quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti »); d) nn. 1641-1669: « *Finis enim societati civili propositus pertinet ad universos, quoniam communi continentur bono: cuius omnes et singulos pro portione competes esse ius est. Quare appellatur publica quia per eam homines sibi invicem communicant in una republica constituenda. Contra vero, quae in eius veluti sinu iunguntur societates, privatae habentur et sunt, quia videlicet illud, quo proxime spectant, privata utilitas est, ad solos pertinens consociatos. Privata autem societas est, quae ad aliquod negotium privatum exercendum coniungitur, sicut quod duo vel tres societatem ineunt, ut simul negotientur. Nunc vero quamquam societates privatae existunt in civitate, eiusque sunt velut partes totidem, tamen universe ac per se non est in potestate reipublicae ne existant prohibere. Privatas enim societates inire concessum est homini iure naturae: est autem ad praesidium iuris naturalis instituta civitas, non ad interitum: eaque si civium coetus sociari vetuerit, plane secum pugnantia agat, propterea quod tam ipsa quam coetus privati uno hoc et principio nascuntur, quod homines sunt natura congregabiles* » (« Il fine assegnato alla società civile appartiene a tutti, perché è contenuto nel bene comune, al quale tutti e singoli i cittadini hanno diritto di partecipare. Perciò è chiamata *pubblica*, perché mediante essa gli uomini si mettono in comunicazione al fine di formare uno Stato. Al contrario le altre società, che sorgono in seno ad essa, si dicono e sono *private*, perché quello a cui mirano immediatamente è l'utile privato, che appartiene ai soli soci. Società privata è quella che si forma per condurre affari privati, come quando due o tre si associano a scopo di traffico. Ora, sebbene queste private società esistano dentro lo Stato, e ne siano come altrettante parti, tuttavia in generale e universalmente parlando lo Stato non ha il potere di proibirne la formazione. Ciò, perché il diritto di formare società private è stato concesso all'uomo dal diritto di natura: e la società civile è stata istituita a difesa del diritto naturale, non per la sua distruzione: se essa dovesse vietare il formarsi di associazioni di cittadini, contraddirebbe se stessa, perché il consorzio civile come la società privata derivano la loro origine da questo unico principio, che gli uomini sono per loro natura destinati a vivere in società »).

(2) Cfr. A.A.S., vol. XXIII (1931), p. 202.

(3) « *Ac reformationem quidem institutionum cum commemoramus,*

A questo punto il Papa soggiunge: « Benché sia vero, e ciò appaia abbondantemente dimostrato dalla storia, che per le mutate circostanze molte cose non possano più compiersi se non da grandi associazioni, mentre in passato venivano eseguite anche dalle piccole, tuttavia rimane assolutamente fermo e immutabilmente stabilito quel **principio importantissimo della filosofia sociale**, secondo cui, come non è lecito strappare agli individui ciò che gli individui possono compiere con la loro propria iniziativa e coi loro propri mezzi, per demandarlo alla comunità, così è contro giustizia, rappresenta un grave danno e turba profondamente il retto ordine sociale che si rimetta a una società maggiore e di grado più elevato ciò che le società minori e di grado inferiore sono esse stesse capaci di compiere; qualsiasi attività sociale, infatti, deve di natura sua aiutare (" **subsidiūm afferre** ") i membri del corpo sociale, non mai invece distruggerli e assorbirli » (4).

In forza di questo principio, — è sempre il testo dell'Enciclica che così si esprime —, « è necessario che la suprema autorità dello Stato lasci ai raggruppamenti sociali di grado inferiore la cura degli affari di minore importanza, dai quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; con ciò essa potrà con maggiore libertà, con più forza ed efficacia assicurare l'esercizio delle funzioni che a lei sola spettano, perché essa sola può compierle: delle funzioni, cioè, della direzione, della vigilanza, dello stimolo, della repressione, a seconda delle circostanze e delle necessità » (5).

res publica praecipue menti obversatur, non quasi ab eius opera universa salus sit expectanda, sed quia ob "individualismi" quem diximus vitium eo res sunt redactae, ut prostrata ac paene extincta locuplete illa et quondam per diversi generis consociationes composito evoluta vita sociali, fere soli remanserint singulares homines et res publica, haud parvo ipsius rei publicae detrimento, quae, amissa forma regiminis socialis susceptisque oneribus omnibus, quae deletae illae consociationes antea perferebant, negotiis et officiis propemodum infinitis obruta est atque oppressa » (A.A.S., vol. ult. cit., p. 203).

(4) « Nam etsi verum est, idque historia luculenter ostendit, ob mutatas rerum condiciones multa nunc non nisi a magnis consociationibus posse praestari, quae superiore aetate a parvis etiam praebantur, fixum tamen immotumque manet in philosophia sociali gravissimum illud principium quod neque moveri neque mutari potest: sicut quae a singularibus hominibus proprio Marte et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiore societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturae sua subsidiūm afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et absorbere » (ibid.).

(5) « Minoris igitur momenti negotia et curas, quibus alioquin maxime distineretur, inferioribus coetibus expedienda permittat suprema rei publicae auctoritas oportet; quo fiet, ut liberius, fortius et efficacius ea omnia exsequatur, quae ad ipsam solam spectant, utpote quae sola ipsa praestare possit: dirigendo, vigilando, urgendo, coercendo, prout casus fert et necessitas postulat » (ibid.).

Conclude Pio XI: « Si persuadano fermamente gli uomini di governo che quanto più perfettamente sarà mantenuto l'ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al **principio della funzione "sussidiaria" dell'attività sociale**, tanto più valide saranno e l'autorità e l'efficienza della società, e con ciò stesso più felice e più prospera risulterà la condizione della comunità politica » (6).

2. Il « principio di sussidiarietà » è stato **riaffermato da Pio XII**. Ne troviamo accenni in parecchi suoi scritti e discorsi, a partire dall'Enciclica « **Summi Pontificatus** » del 20 ottobre 1939.

In questa Enciclica, la prima del suo pontificato, egli dice:

« L'autorità dello Stato [...] è stata voluta dal supremo Creatore di tutte le cose perché governi la cosa pubblica secondo le prescrizioni di quell'ordine che è immutabile nei suoi principii e nelle sue norme universali, perché renda più agevole alla persona umana, in questa vita, il conseguimento della perfezione fisica, intellettuale e morale, e perché aiuti i cittadini a raggiungere il loro fine soprannaturale.

« E' pertanto nobilissimo compito dello Stato quello di controllare, di ordinare e di promuovere le iniziative e le attività private dei singoli, e di farle armonicamente convergere al bene comune, il quale non può essere determinato dall'arbitrio di qualcuno, né soltanto tenendo conto primariamente della prosperità terrena della società civile, ma piuttosto avendo presente che l'uomo deve tendere con mezzi adeguati alla sua perfezione naturale e che la comunità politica è destinata dal Creatore ad aiutarlo in ciò come strumento e come difesa.

« Chi considera lo Stato come fine, a cui ogni cosa dovrebbe essere indirizzata e subordinata, non può che essere di danno, di ostacolo per il progresso durevole e vero delle nazioni. E ciò effettivamente accade, sia che tale dominio illimitato venga attribuito allo Stato dalla volontà di una nazione, di un popolo o di una classe sociale, sia che di tale dominio si impadronisca lo Stato stesso, in quanto padrone assoluto, non soggetto a nessuno.

« Se infatti lo Stato attribuisce e rivendica a se stesso le iniziative dell'attività privata, queste — governate come sono da molteplici norme, particolari e precise, le quali conducono al sicuro conseguimento dello scopo prefisso — possono essere danneggiate, non senza pregiudizio per il pubblico bene, venendo avulse dall'ordine naturale di quelle cose delle quali i privati devono assumersi la responsabilità » (7).

(6) « *Quare sibi animo persuasum habeant, qui rerum potiuntur: quo perfectius, servato hoc "subsidiarii" officii principio, hierarchicus inter diversas consociationes ordo viguerit, eo praestantior fore societatem et auctoritatem et efficientiam, eoque feliciorum laetiorumque rei publicae statum* » (ibid.).

(7) « *Etenim civitatis imperium [...] idcirco a summo omnium Creatore statutum est, ut ex illius ordinis praescriptione, qui in universalibus, quibus regitur, principis ac normis incommutabilis consistit, pu-*

Nella sua **Allocuzione** ai Cardinali del 20 febbraio 1946 il Papa richiama testualmente la formulazione di Pio XI; quindi osserva che il « principio di sussidiarietà » deve considerarsi valido « per la vita sociale in tutti i suoi gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza pregiudizio della sua struttura gerarchica » (8).

In una **Lettera** sulle « Semaines Sociales de France » del 18 luglio 1947, Pio XII scriveva: « Un giusto ordinamento della produzione non può fare astrazione dal principio dell'intervento dello Stato, messo in luce dal Nostro grande Predecessore Leone XIII: meno che mai lo può nelle presenti circostanze. D'altra parte, però, è indispensabile, proprio oggi mentre l'antica tendenza del "laissez faire, laissez passer" appare seriamente sconfitta, guardarsi dal cadere nell'estremo opposto; bisogna, nell'organizzazione della produzione, assicurare tutto il suo valore di principio direttivo a questa massima sempre affermata dall'insegnamento sociale della Chiesa: che le attività e i servizi della società devono avere unicamente un **carattere "sussidiario"**, aiutare o completare l'attività dell'individuo, della famiglia, della professione » (9).

3. Anche nella « **Mater et Magistra** » (15 maggio 1961) il « principio di sussidiarietà » viene citato nella formulazione tagliata nella « **Quadragesimo Anno** ».

blicam rem moderetur; ut humanae personae, in praesenti hac vita, ad corporis mentisque vires quod attinet et ad rite componendos mores, perfectionis adeptionem faciliorem reddat; utque cives adiuvet ad supernum sibi destinatum finem assequendum. Eo igitur nobilissimo munere fungitur res publica, ut, in nationis vita, privata singulorum incepta et opera recognoscat, temperet atque promoveat; eaque ad commune omnium bonum convenienter dirigat, quod quidem non ex alicuius arbitrio, neque solummodo a terrena civilis societatis prosperitate, veluti a primaria ratione sua definiatur, sed ex naturali potius hominis perfectione congruenter provehenda, ad quam civitas ipsa a supremo Creatore, quasi instrumentum atque praesidium, destinatur. Quisquis rem publicam quasi finem considerat, ad quem omnia confluant, cuique omnia obtemperent, facere is non potest quin mansuris verique nominis nationis incrementis noceat, officiat. Quod profecto contingit, sive infinitus eiusmodi dominatus ex nationis, vel populi, vel ex alicuius civium ordinis mandato, rei publicae attribuat, sive ipsamet eandem imperandi rationem sibi sumat civitas, utpote dominatrix absolutissima, nulli prorsus obnoxia. Si enim res publica privatae navitatis incepta ad se trahit ac vindicat, eadem profecto incepta — quippe quae multiplicibus normis, peculiaribus ac propriis, regantur, quae quidem ad propositum tute assequendum conducant — non sine publici boni iactura, detrimenta accipere queunt, cum a naturali rerum ordine abstrahantur, quarum rationem ac periculum privati in se recipiant » (A.A.S., vol. XXXI (1939), pp. 432 s.).

(8) A.A.S., vol. XXXVIII (1946), p. 145. Sul "principio di sussidiarietà" applicato alla vita della Chiesa, cfr. W. BERTRAMS, *Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche*, in *Stimmen der Zeit*, (Juli) 1957, pp. 252-267, e, dello stesso A., *De principio subsidiaritatis in iure canonico*, in *Gregorianum*, t. XLVI (1957), pp. 3-65.

(9) *Lettera a Charles Flory*, (in francese), in A.A.S., vol. XXXIX, (1947), p. 446.

Giovanni XXIII, all'inizio della seconda parte della sua Enciclica sociale, dove conferma e sviluppa l'insegnamento dei suoi Predecessori, dopo aver stabilito che « nel mondo dell'economia il primo posto deve essere attribuito all'iniziativa privata dei singoli, sia che essi operino isolati, sia che operino variamente associati con altri per il perseguimento di interessi comuni », precisa che, per le ragioni già esposte da Leone XIII (10) e da Pio XI (11), è « necessario » che nell'attività economica « intervenga anche l'attività del potere civile allo scopo di promuovere, nei debiti modi, l'incremento della produzione dei beni esterni, in funzione del progresso sociale e a vantaggio di tutti i cittadini » (12). Quest'opera della pubblica autorità, — fa osservare

(10) LEONE XIII nella *Rerum Novarum*, per spiegare la necessità dell'intervento dello Stato nell'economia, aveva addotto innanzi tutto una ragione di carattere generale: « *Itaque per quos civitas regitur, primum conferre operam generatim atque univarse debent tota ratione legum atque institutorum, scilicet efficiendo ut ex ipsa conformatione atque administratione reipublicae ultro prosperitas tam communitatis quam privatorum efflorescat. Id est enim civilis prudentiae munus, propriumque eorum, qui praesunt, officium* » (nn. 986-993 dell'ed. cit. nella nota 1; « I governanti dello Stato devono in primo luogo, mediante l'insieme delle leggi e delle istituzioni, prestare la loro opera, in maniera generale e universale, perché la stessa organizzazione e amministrazione della comunità politica faccia progredire la prosperità pubblica come la privata. Questo difatti è l'ufficio della prudenza politica e il dovere proprio di coloro che governano »). Per giustificare poi l'intervento dello Stato nell'economia a favore dei cittadini più bisognosi, aveva affermato: « *Sed illud praeterea considerandum, quod rem altius attingit, unam civitatis esse rationem, communem summorum atque infimorum. Sunt nimirum proletarii pari iure cum locupletibus naturā cives, hoc est partes verae vitaeque viventes, unde constat, interiectis familiis, corpus reipublicae: ut ne illud adiungatur, in omni urbe eos esse numero longe maximo. Cum igitur illud sit perabsurdum, parti civium consulere, partem negligere, consequitur, in salute commodisque ordinis proletariorum tuendis curas debitas collocari publice oportere* » (nn. 1011-1022; « Ma va inoltre considerata una cosa che tocca più da vicino la questione: essere cioè lo Stato una unità che abbraccia ugualmente tutti i suoi membri grandi e piccoli. I proletari con lo stesso diritto dei ricchi sono naturalmente cittadini, cioè membri veri e viventi di cui si compone, mediante le famiglie, il corpo sociale: per non dire che in tutte le comunità politiche essi costituiscono il maggior numero. Ora, essendo assurdo che si provveda a una parte dei cittadini e se ne trascuri un'altra, ne consegue essere necessario che l'autorità pubblica prenda tutte le dovute misure per salvaguardare la salute e gli interessi della classe operaia »).

(11) Cfr., in particolare, l'Enciclica *Quadragesimo Anno*, in A.A.S., vol. XXIII (1931), pp. 213 s. In questo testo la proposizione: « *Certa quaedam bonorum genera reipublicae reservanda merito contenditur, cum tam magnum secum ferant potentatum, quantum privatis hominibus, salva re publica, permitti non possit* », ci sembra vada tradotta come segue: « Certi tipi di beni - si sostiene ragionevolmente - debbono essere riservati allo Stato, in quanto portano con sé un potere così grande da non poter essere lasciato nelle mani dei privati senza pericolo per il bene comune ».

(12) « *Atque initio statuendum est in rerum oeconomicarum provincia priores tribuendas esse partes privatae singularium hominum industriae, qui quidem vel soli agant, vel cum aliis multiplici ratione*

il Santo Padre —, opera che consiste nell'incoraggiare, nello stimolare, nell'ordinare, nel supplire e nell'integrare l'attività economica dei privati, « deve fondarsi sul "principio di sussidiarietà" », nel senso indicato da Pio XI (13).

Il principio viene menzionato altre due volte nell'Enciclica « Mater et Magistra ». Una prima volta, quando si parla della legittimità della proprietà pubblica dei beni strumentali e si dettano alcune norme per l'esercizio dell'attività economica da parte dello Stato e degli altri enti pubblici: « anche nella presente materia — dice il Papa — è assolutamente da seguirsi il "principio di sussidiarietà", del quale si è già parlato: lo Stato e gli altri enti pubblici possono ampliare i confini della loro proprietà solo quando ciò è richiesto da una vera e chiara esigenza di bene comune, evitando il pericolo che vengano ridotte oltre misura le proprietà dei privati, o, ciò che è peggio, che esse vengano eliminate del tutto » (14). Una seconda volta, quando si definiscono i criteri e i limiti dell'intervento pubblico volto a eliminare o ridurre le sperequazioni economiche esistenti nelle differenti zone dello stesso Paese: « i pubblici poteri — osserva l'Enciclica — secondo il "principio di sussidiarietà", devono favorire e aiutare l'iniziativa privata in modo da poter affidare, quando ciò sia possibile in modo efficiente, le opere incominciate agli stessi privati cittadini, perché le conducano a termine » (15).

2) L'interpretazione del principio nel quadro dell'insegnamento sociale della Chiesa.

1. Dalla lettura dei testi fin qui citati è facile vedere come il « principio di sussidiarietà » venga per lo più richiamato dai Sommi Pontefici quando si tratta di determinare quali siano le funzioni dello Stato e quali i limiti della sua azione nei confronti degli individui e delle società minori.

consocietur, ad communia commoda sibi comparanda. Verum, ob causas a Decessoribus Nostris explanatas, hac in re praesens etiam accedat civilis potestatis opera necesse est, ut recte bonorum externorum incrementum provehatur, ideoque conducatur ad socialis vitae progressum, atque adeo ad civium omnium utilitatem » (IOANNIS XXIII, Litterae Encyclicae « Mater et Magistra », ad usum studiosorum et scholarum ed., Città del Vaticano 1962, nn. 56-57).

(13) « *Haec autem reipublicae providentia, quae fovet, excitat, ordinat, supplet atque complet, illo subsidiarii officii principio innititur, quod Pius XI in Encyclicis Litteris Quadragesimo Anno ita proponit: Fixum tamen etc.* » (*ibid.*, n. 58).

(14) « *Attamen hac etiam in re subsidiarii officii principium, de quo iam mentionem fecimus, omnino servandum est; scilicet tum tantum licere civitatibus ac publicis institutis domini sui fines amplificare, cum manifesta ac vera communis boni necessitas id postulat, depulso periculo, ne privatorum possessiones praeter modum extenuentur aut, quod deterius est, plane evertantur* » (*ibid.*, n. 124).

(15) « *Qui praesunt, iuxta subsidiarii officii principium, sic privatorum hominum inceptis favere et auxiliari debent, ut inchoata opera,*

Il principio tuttavia, nella formulazione datagli da Pio XI, ha certamente un contenuto molto più ampio. Esso infatti in pratica viene a stabilire alla luce del diritto naturale quale debba essere, in seno alla società umana, il sistema dei rapporti tra gli individui e le comunità esistenti e delle diverse comunità tra di loro.

Alcuni autori parlano di un **contenuto negativo** e di un **contenuto positivo** del « principio di sussidiarietà » espresso nella « Quadragesimo Anno » (16). La parte negativa del principio sarebbe quella in cui si dice che « non è lecito strappare agli individui ciò che gli individui possono compiere con la loro propria iniziativa e coi loro propri mezzi, per demandarlo alla comunità », e che, allo stesso modo, « è contro giustizia, rappresenta un grave danno e turba profondamente il retto ordine sociale che si rimetta a una società maggiore e di grado più elevato ciò che le società minori e di grado inferiore sono esse stesse capaci di compiere ». La parte positiva, invece, sarebbe quella in cui si afferma che « qualsiasi attività sociale deve di natura sua dare il suo aiuto ("subsidium afferre") ai membri del corpo sociale ».

Nelle citazioni che si fanno del principio, non di rado si pone l'accento sulla parte c.d. negativa; talvolta addirittura si tace del tutto l'altra parte (17). Ciò accade, benché il termine « subsidium », da cui appunto prende nome il « principio di sussidiarietà », si trovi proprio nella parte « positiva ».

Noi crediamo di poter ritenere che il **contenuto dell'intero principio sia essenzialmente « positivo »** (18). Di fatto esso, in definitiva, vuole soprattutto regolare la « posizione » e la « competenza » sia delle persone singole sia dei diversi raggruppamenti sociali che costituiscono la società umana (19). Nella sua

ubi res ferant, ipsis privatis civibus perficienda permittant » (ibid., n. 162).

(16) V., esplicitamente, p. es., J. J. M. VAN DER VEN, *Organization, Ordnung und Gerechtigkeit*, in *Das Subsidiaritätsprinzip*, ed. da A. F. UTZ, Heidelberg 1953, pp. 45-49.

(17) Riferendosi a discussioni allora in corso in Germania, O. VON NELL-BREUNING nel 1956 scriveva: « Si continua a porre l'accento soltanto sulla parte negativa del principio, e per di più si usa dello stesso in maniera non obbiettiva e prevenuta; si continua a decidere controverse semplicemente appellandosi al principio, e non ci si preoccupa affatto di presentarlo con argomenti attinti dalla realtà. Per cui c'è da temere che molta parte del credito che il principio di sussidiarietà oggi gode in ambienti vastissimi, possa facilmente venir meno: un superficiale ed eccessivo sfruttamento può renderlo inefficace anche contro il collettivismo » (*Zur Sozialreform. Erwägungen zum Subsidiaritätsprinzip*, in *Stimmen der Zeit*, (Oktobre) 1955, pp. 10 s.).

(18) Cfr., nel nostro senso, O. VON NELL-BREUNING, *cit.*, p. 10, e W. BERTRAMS, *De principio subsidiaritatis in iure canonico, cit.*, pp. 17 s.

(19) W. BERTRAMS (*Vom Sinn des Subsidiaritätsgesetzes*, in *Orientierung*, 15 aprile 1957 [Zürich], p. 78) ritiene che il « principio di sussidiarietà » sia un principio fondamentale proprio in quanto « principio della competenza » (*Zuständigkeitsprinzip*).

parte « formalmente » negativa il principio determina che cosa a ciascuno (persona o raggruppamento) spetti di fare, e delimita i diversi settori di attività, fissando una gerarchia di rapporti tra i vari componenti il corpo sociale. Nella sua parte « formalmente » positiva esso stabilisce che ogni « attività sociale », e quindi ogni « formazione sociale », deve considerarsi unicamente in funzione della persona umana.

2. Il vocabolo latino « *subsidiium* », anche stando all'etimologia, dice « aiuto tenuto in riserva per chi non arriva a fare una cosa che gli spetta di fare » (20). Nel testo che stiamo studiando, lo stesso vocabolo non può pertanto esprimere l'idea di « surrogato » (intendendo il termine nel suo significato spregiativo), e neppure quella di un aiuto considerato come un « male necessario ».

Secondo il « principio di sussidiarietà », è alla singola persona e rispettivamente alla società più ristretta (la quale è più vicina alla singola persona che non la società più ampia) che primariamente spetta di operare, in ogni campo; la società in generale e, rispettivamente, la società maggiore hanno di loro natura il compito di « prestare aiuto » là dove la singola persona e la società subordinata non riescono a compiere ciò che dovrebbero con le loro proprie forze e con i loro propri mezzi.

E' ovvio che l'« aiuto », se vuol rimanere tale, non può trasformarsi in assorbimento o eliminazione della persona e della società aiutate. Ciò significa che la società la quale aiuta, deve autolimitarsi nella sua azione di aiuto. Tale autolimitazione non è però un contenersi sia della società in generale sia, rispettivamente, della società maggiore in ciò che loro naturalmente spetterebbe di compiere: essa è soltanto un costringersi ad agire in modo da non invadere le zone dell'altrui « competenza », o per lo meno da invaderle unicamente in casi eccezionali di necessità (quando, ad esempio, le singole persone e, rispettivamente, le società subordinate non siano in grado o si rifiutino di fare ciò che esclusivamente a loro spetterebbe di fare).

L'aiuto prestato dalla società in generale oppure dalla società più ampia ha la funzione di integrare l'attività della persona e della società minore, cioè di soccorrere queste ultime in ciò per cui le loro forze o i mezzi che sono a loro disposizione si rivelano insufficienti.

3. A questo punto viene spontanea la domanda: perché e in che senso ogni attività sociale è di natura sua « sussidiaria »?

(20) Proponiamo questa interpretazione del vocabolo lt. « *subsidiium* » sulla base di quanto del vocabolo stesso dice il *Lexicon totius latinitatis* (tom. IV), di A. FACCIOLOTTI, AEG. FORCELLINI e J. FURLANETTI, ed. da F. CORRADINI, Padova 1887. Sul termine « *subsidiium* » nel « principio di sussidiarietà » formulato nella Q. A., v. anche G. KÜCHENHOFF, *Staatsverfassung und Subsidiarität*, in *Das Subsidiaritätsprinzip*, ed. da A. F. URZ, cit., pp. 74 s.

In altri termini, perché e in che senso sul piano dell'attività sociale esiste l'«ordine gerarchico»: persona singola, comunità più ristretta e subordinata, società maggiore?

Sotto questo aspetto il «principio di sussidiarietà», enunciato nei documenti pontifici, è stato, soprattutto in questo dopoguerra, oggetto di approfonditi studi e di vivaci discussioni (21).

Le due principali risposte che sono state date al nostro interrogativo, si riallacciano a due diverse concezioni della società in generale e dello Stato, che si sono venute delineando nell'ambito della filosofia scolastica a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento: vogliamo dire, alla concezione che propugna il c.d. «principio della totalità», e alla concezione «solidaristica».

I filosofi dei due indirizzi concordano nell'affermare la naturale «socialità» dell'uomo, considerano la «società» organizzata come «l'unione morale stabile di due o più persone, in vista di un fine comune da conseguire», e accettano sostanzialmente la tradizionale definizione dello Stato, secondo cui questo deve intendersi come «la società naturale perfetta, giuridicamente organizzata, che riunisce più individui, famiglie e raggruppamenti sociali minori, viventi entro i confini di un determinato territorio, in vista del bene comune». Essi si differenziano, invece, quando vogliono spiegare o la genesi della «società» o la natura dei rapporti tra gli individui e la società stessa, e quando vogliono definire il «bene comune».

A) Gli studiosi che propugnano il «principio della totalità» (22), concepiscono la società umana come una «totalità», la quale consta dei singoli individui quasi allo stesso modo che un organismo consta delle sue membra.

(21) V., in particolare, nell'abbondante letteratura in lingua tedesca oltre gli studi già citati: O. VON NELL-BREUNING, *Das Subsidiaritätsprinzip als Wirtschaftliches Ordnungsprinzip*, in *Wirtschaft und Gesellschaft*, dello stesso A., vol. I, Freiburg i. Br. 1956, pp. 78-88; H. E. HENGSTENBERG, *Philosophische Begründung des Subsidiaritätsprinzips* (pp. 19-44), A. F. UTZ, *Die Geistesgeschichtlichen Grundlagen des Subsidiaritätsprinzips* (pp. 7-17) e *Die Subsidiarität als Aufbauprinzip der drei Ordnungen: Wirtschaft, Gesellschaft und Staat* (pp. 101-117), in *Das Subsidiaritätsprinzip*, ed. da A. F. UTZ, cit.; A. F. UTZ, *Der Mythos des Subsidiaritätsprinzips*, in *Die neue Ordnung*, 1956 (Paderborn), Heft 1, pp. 11-21; Id., *Formen und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips*, Heidelberg 1956; J. DAVID, *Streit um das Subsidiaritätsprinzip*, in *Orientierung*, 31 gen. 1957, pp. 13-16; W. BERTRAMS, *Das Subsidiaritätsprinzip - ein Mythos?*, in *Stimmen der Zeit*, (August) 1956, pp. 388-390; A. RAUSCHER, *Subsidiaritätsprinzip und berufständische Ordnung in "Quadragesimo Anno"*, Münster 1958, V. anche, nelle lingue francese, italiana e spagnola: J. Y. CALVEZ et J. PERRIN, *Église et société économique*, Paris 1959, pp. 165-168 e 410-420; P. PAVAN, *La sussidiarietà come principio della struttura sociale*, in *Politica*, 1950 (Fribourg), pp. 95-105; O. ROBLEDA, *Persona y sociedad: el principio de subsidiaridad*, in *Miscelanea-Comillas*, 31 (1959), pp. 152-190; E. TOSATO, *Sul principio di sussidiarietà dell'intervento statale*, in *Nuova Antologia*, vol. 476 (1959), pp. 451-462.

(22) Tra i nomi più noti vanno ricordati quelli di E. WELTY, A. VAN LEEUWEN, A. F. UTZ, E. KURZ, A. P. VERPAALLEN. Abbiamo tentato una sommaria esposizione delle linee fondamentali del pensiero di que-

a) Secondo tale principio, le membra del corpo sociale sono come « integrate » nel tutto e sono ordinate al tutto; nel tutto esse trovano la loro perfezione naturale. Ovviamente, poiché le membra sono « persone », cioè esseri autonomi, il corpo sociale deve intendersi costituito come di parti distinte, che hanno ciascuna un fine proprio, anche se di fatto esse conseguono tale fine unicamente in quanto inserite nella società.

La società umana esiste nell'ordine universale voluto da Dio come un tutto, il quale tende a un fine generale, che è il « bene comune » dell'umanità.

b) « **Bene comune** » è un concetto analogo (23), che dice « fine per il cui conseguimento una pluralità di esseri opera ».

Considerato come un fatto esterno agli esseri che operano, esso può venir definito come « un bene o un valore esterno, che è scopo dell'azione di una pluralità di esseri, ciascuno dei quali operando svolge quindi la funzione di parte di un tutto » (24). In questo senso Dio può dirsi « bene comune » per tutta la Creazione, in quanto tutte le creature hanno Dio come autore e tutte ritornano a Lui come a loro fine. « **Bene comune** » esterno immediato per la società umana è invece « la somma di tutte le condizioni e istituzioni di natura generale o ufficiale, necessarie perché i membri della società umana possano realizzare il loro destino terreste e conseguire con i loro propri sforzi un certo benessere » (25).

Considerato come fatto immanente negli esseri che operano, il « bene comune » va inteso come il complesso organico dei fini particolari per il conseguimento dei quali i singoli esseri che costituiscono una pluralità agiscono seguendo la loro natura. « Bene comune » immanente per l'universo creato è l'insieme ordinato dei fini naturali che ai singoli esseri creati sono stati assegnati da Dio. « Bene comune » immanente per la società umana, nel quadro della Creazione, è senz'altro il c.d. « bene della specie », cioè la conservazione e il perfezionamento della specie stessa, intesa come la totalità degli uomini che vivono e operano in questo mondo.

Poiché però gli uomini che costituiscono la società umana sono « persone », sono cioè esseri ragionevoli, ciascuno dei quali

sta scuola, soprattutto avendo presenti: A. F. UTZ, *Sozialethik (mit internationales Bibliographie)*, I Teil: *Die Prinzipien der Gesellschaftslehre*, Heidelberg-Löwen 1958 (ed. franc. Fribourg 1960), e A. P. VERPAALLEN, *Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zum Problem des Personalismus*, Heidelberg 1954. Fondamentale è l'opera di E. WELTY, *Gemeinschaft und Einzelmensch. Eine sozialmetaphysische Untersuchung bearbeitet nach den Grundsätzen des hl. Thomas von Aquin*, Leipzig 1935.

(23) Sull'analogia nel concetto di « bene comune », v. A. F. UTZ, *Sozialethik*, I Teil, cit., pp. 151-157 (ed. franc., pp. 108-113).

(24) A. F. UTZ, op. ult. cit., p. 132 (ed. franc., p. 95).

(25) *Ibidem*.

ha come fine ultimo del « suo » operare la « sua » naturale perfezione (perfezione che in definitiva esso consegue, al chiudersi della sua vita terrena, con il possesso di Dio) e tende al « suo » fine vivendo necessariamente in società coi simili, « bene comune » immanente per la società umana deve soprattutto dirsi « il complesso dei valori materiali, culturali e morali che fanno la perfezione personale di tutti gli uomini integrati in un tutto, valori che devono essere realizzati mediante la collaborazione reciproca degli uomini stessi » (26).

c) Per i sostenitori del « principio della totalità » il fatto che ciascun uomo si trovi, quando opera per il suo stesso perfezionamento, necessariamente inserito nel corpo sociale, non significa che esso non conservi la sua personalità distinta. Essi sottolineano come l'autonomia dell'attività che la singola persona svolge in ordine al proprio perfezionamento, entri essa stessa a costituire quello che è il « bene comune » della società umana.

d) Il singolo uomo è membro della società umana. Poiché però le inclinazioni, i compiti e le funzioni assegnate alla natura umana sono svariate e complesse, la sua non può essere una immediata partecipazione alla vita del tutto. Egli, che è un essere limitato, prende cioè parte alla vita del tutto soltanto progressivamente, gradualmente: e in tal modo contribuisce alla edificazione di fatto della società universale, e quindi al conseguimento del « bene comune » che è il fine di detta società.

La difficoltà dell'opera di tale edificazione della società umana universale è all'origine delle **svariate forme di associazione nelle quali si svolge la vita dei cittadini del mondo.**

Esistono società « naturali » e società « libere »: « naturali » sono quelle che hanno come fine un « bene comune » determinato dal Creatore della natura; « libere », quelle che hanno come fine un « bene comune » determinato dalla libera decisione degli uomini.

Nel quadro dell'ordine universale il « bene comune » che è fine della società umana universale, è sopraordinato ai fini delle altre società naturali e della stessa persona umana. Esso però comprende in se stesso anche il rispetto di tali fini.

D'altra parte, il fine (o « bene comune ») di ciascuna società naturale suppone il rispetto sia dei fini delle società naturali sopraordinate e subordinate, sia della natura, dei diritti e del fine della persona singola.

Il fine poi di ciascun uomo è comprensivo del rispetto dei

(26) A. F. Urtz, *ibid.*, p. 174 (ed. franc., p. 125). Il chiaro A. distingue tra « bene comune » e « giusto sociale » (*justum sociale, Sozialgerechte*), e dice che quest'ultimo « consiste nelle condizioni economiche, culturali e morali della società umana, che si esigono "hic et nunc" per il fine che è il bene comune » (p. 178; ed. franc. 128). Sul « giusto sociale », v. pp. 177-185 (ed. franc., pp. 127-132).

fini delle società naturali e della « società umana » in cui l'uomo stesso si trova inserito e in cui trova la sua perfezione.

e) Stabilità questa armonia di rapporti ontologici tra persone singole e società minori e maggiori nell'ordine dei fini, la « legge della sussidiarietà » va intesa come una speciale norma di diritto naturale che regola in concreto le « competenze » delle persone singole e delle diverse società naturali e i « doveri » delle società naturali nei confronti dei loro membri.

La società in generale e, rispettivamente, le società più ampie devono rispettare le zone di « competenza » che la natura riserva all'attività delle persone singole e, rispettivamente, delle società minori. La società in generale e, rispettivamente, le società più ampie devono inoltre aiutare i loro membri (persone singole o gruppi) a essere quello che devono essere, e conseguentemente a operare secondo la loro natura.

B) Coloro che seguono la concezione « solidaristica » (27) evidentemente partono essi pure dal presupposto che esiste un « ordine universale » voluto da Dio, nel quale l'umanità vive.

a) L'uomo, secondo tale concezione, costituisce un « tutto » autonomo. La sua natura di « parte » rispetto all'altra totalità che è l'universo o alle altre totalità particolari che si trovano nell'universo, non ordina essenzialmente l'uomo a quelle totalità di cui è parte. La persona umana, in quanto « persona », cioè in quanto essere intelligente e libero, non può essere ordinata come a suo fine a un « tutto » creato.

L'uomo non è un « tutto » chiuso in se stesso: egli è aperto al vero e al bene, cerca la sua perfezione nel vero e nel bene. Dio, sommo vero e sommo bene, costituisce il fine ultimo oggettivo della tendenza naturale della persona umana alla sua perfezione. Il vero e il bene creati costituiscono il fine prossimo di quella stessa tendenza.

A Dio l'uomo giunge soltanto attraverso quei « valori » che sono appunto il vero e il bene creati. Detti « valori » sono fatti per l'uomo, e l'uomo tende per la sua stessa natura ad arricchiarsi indefinitamente con essi.

(27) Nella forma nella quale viene oggi presentato dagli studiosi cattolici, soprattutto tedeschi, il sistema dottrinale del « solidarismo » si richiama a H. PESCH (v., del Pesch, *Liberalismus, Sozialismus und christliche Gesellschaftsordnung*, 2 B.de, Freiburg i. Br. 1896-1900, e *Lehrbuch der Nationalökonomie*, I, 4. Aufl., Freiburg i. Br. 1925). Per la nostra breve sintesi ci siamo serviti di: G. GUNDLACH, *Solidarismus*, in *Staatslexikon*, 4. Bd., Freiburg i. Br. 1931, col. 1613-1621; Id., *Solidarismus, Einzelmensch, Gemeinschaft*, in *Gregorianum*, t. XVII (1936), pp. 265-295; Id., *Annotationes in Nuntium Radiophonicum Pii XII diei 24 dec. 1942*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, t. XXXII (1943), pp. 79-96; O. VON NELL-BREUNING, *Christliche Gesellschaftsordnung*, in *Wirtschaft und Gesellschaft*, dello stesso A., vol. I, Freiburg i. Br. 1956, pp. 1-14; Id., *Gesellschaftsordnung. Wesensbild und Ordnungsbild der menschlichen Gesellschaft*, Nürnberg 1947.

Per arricchirsi con il vero e con il bene creati, ogni persona umana deve « comunicare » coi suoi simili: lo esige la sua essenziale limitazione, che non le consente di conseguire, isolata nella sua individualità, molti « valori » fondamentali (primo fra tutti, la possibilità stessa di vivere da « persona umana » in questo mondo). Gli uomini si uniscono tra loro, si associano appunto per arricchirsi di quei « valori ».

I « valori comuni », i « valori » fondamentali, cioè, che gli uomini conquistano mediante la loro attività associata (« beni umani »), **creano la struttura interna della vita sociale.**

Quando uno dei « valori comuni » può ottenersi soltanto mediante l'opera concorde di un'unione stabile di persone, e quando tale unione stabile di fatto si costituisce, noi veniamo a trovarci in presenza di un raggruppamento sociale. In questo caso il « valore comune », di cui si tratta, viene chiamato « bene comune umano » o semplicemente « bene comune ».

Il primo dei « valori comuni » che sono all'origine della vita sociale è la stessa « persona umana » e il suo perfetto sviluppo, in quanto, come si è visto, tutti gli altri « valori » sono da intendersi in funzione della persona e del suo perfezionamento.

b) Gli uomini non sono dunque « integrati » nella società come le membra in un organismo fisico. Essi costituiscono i raggruppamenti sociali senza che con ciò la loro esistenza autonoma venga pregiudicata.

La vita sociale nelle sue diverse espressioni risulta dalle relazioni reciproche che legano tra loro le persone in ordine alla realizzazione dei valori comuni. Tali relazioni però lasciano ai singoli la loro individualità, indipendente e autonoma, e i loro diritti originari.

c) Poiché le persone umane hanno anche una esistenza materiale, siccome cioè esse vivono nello spazio e nel tempo, i raggruppamenti sociali da esse formati, affinché raggiungano ordinatamente i loro scopi, esigono di avere una **organizzazione esterna.** La natura spinge gli uomini a dar vita a formazioni sociali che organizzino esternamente la vita sociale.

Alcune di tali formazioni sociali (la società familiare, la comunità politica) sono assolutamente necessarie per l'umanità, perché rispondono a bisogni fondamentali della persona; altre (ad esempio, la comunità locale e la società professionale) sono sommarie e convenienti per il buon funzionamento della vita associata, perché sono legate a particolari situazioni di fatto che ne richiedono la costituzione; altre infine (le c.d. « società libere ») possono nascere per la libera decisione degli uomini. (Le formazioni sociali del primo e del secondo gruppo si solgono chiamare « società naturali »).

L'organizzazione esterna della vita sociale è un « valore », un bene, in quanto la vita sociale è un « valore », un bene; essa è un « bene comune umano », in quanto l'esigenza di vivere in

società è comune a tutti gli uomini; essa però, di fronte agli altri « beni comuni umani », ha un **carattere essenzialmente strumentale**.

E' ovvio che l'organizzazione esterna, proprio per la sua natura essenzialmente strumentale, deve riprodurre la struttura interna della vita sociale. Ciò significa, tra l'altro, che essa non può mai essere fine a se stessa, e deve assolutamente rispettare la persona umana, i suoi diritti imprescrittibili, la sua libertà e le sue « competenze ». Anche le « società naturali » hanno delle finalità, una autonomia e una libertà, che l'organizzazione esterna deve riconoscere e garantire.

In questo senso nessuna formazione sociale può attribuirsi, mediante il suo ordinamento esterno, delle finalità (« beni comuni umani » da realizzare) che non le siano già attribuite dalla natura. Allo stesso modo, nessuna formazione sociale, quando si organizza esternamente, può considerarsi indifferente di fronte ai « valori comuni » obiettivi, i quali, come si è visto, sono quelli che creano la struttura interna della vita sociale.

Ciò va detto, in particolare, a proposito delle società soprordinate, le quali, mentre si danno un ordinamento esterno, possono essere facilmente portate ad assegnare a se stesse finalità e compiti che per diritto di natura appartengono alle formazioni sociali subordinate e alle singole persone.

d) Il « principio della sussidiarietà » si inserisce organicamente come norma fondamentale in questo quadro dottrinale.

Una volta stabilito che tutta la vita sociale nella sua struttura interna è essenzialmente in funzione del perfezionamento della persona umana, e che l'organizzazione esterna della vita sociale deve riprodurre fedelmente la struttura naturale interna della vita sociale stessa, è agevole infatti concludere:

1°) che qualsiasi attività delle formazioni sociali è di natura sua destinata all'aiuto dei loro membri (siano essi persone singole o formazioni sociali subordinate);

2°) che sul piano dell'attività sociale va riconosciuta l'esistenza dell'« ordine gerarchico »: persona umana; formazioni sociali aventi come scopo la realizzazione di quei « valori comuni » che più direttamente contribuiscono al perfezionamento della persona stessa; formazioni sociali più ampie, le quali, svolgendo di natura loro prevalentemente funzioni di carattere organizzativo, realizzano « valori comuni » che meno direttamente conferiscono al perfezionamento della persona;

3°) che, se si vuole conservare l'ordine stabilito dalla natura, nell'organizzazione della vita sociale devono essere rispettate, sul piano dell'attività sociale, quelle zone di « competenza » delle persone singole e delle diverse formazioni sociali che sono indicate appunto dal fatto che l'attività delle formazioni sociali in generale e, rispettivamente, delle formazioni sociali più ampie

sono di loro natura « sussidiarie » nei confronti delle persone singole e delle formazioni sociali minori e subordinate.

4. Dalla nostra esposizione è possibile vedere come nella concezione dei filosofi del diritto che si richiamano al « principio della totalità », il « principio di sussidiarietà » si presenti in certo modo come quasi estraneo al sistema. L'ordine gerarchico dei fini ontologici, di cui tali studiosi parlano (Società universale, società maggiori, società minori, persona umana), sia pure con tutte le precisazioni miranti a mettere bene in evidenza l'importanza, anzi, sotto certi aspetti, il primato della « persona umana », a nostro avviso non ha nulla a che fare con l'« ordine gerarchico » sul piano dell'attività sociale che viene affermato nel « principio di sussidiarietà » (28).

E' facile, d'altra parte, constatare come il principio espresso nella « Quadragesimo Anno » appaia invece in perfetta armonia con l'intero sistema del « solidarismo ».

Dobbiamo aggiungere che l'insegnamento della Chiesa, per lo meno nelle sue enunciazioni più recenti, sembra non concordare con la « concezione della totalità ».

Nel Radiomessaggio natalizio, pronunciato da Pio XII il 24 dicembre 1942, si afferma: « Origine e scopo essenziale della vita sociale vuol essere la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana, aiutandola ad attuare rettamente le norme e i valori della religione e della cultura, segnati dal Creatore a ciascun uomo e a tutta l'umanità, sia nel suo insieme, sia nelle sue naturali ramificazioni » (29).

Nell'Enciclica « *Mystici Corporis* », sempre di Pio XII, pubblicata il 29 giugno 1943, si legge: « Se consideriamo i mutui rapporti del tutto e delle singole membra, [vediamo che] in ogni corpo fisico vivente tutte le singole membra sono in definitiva destinate all'utilità dell'intero aggregato, mentre qualunque formazione sociale umana, se guardiamo al suo ultimo fine sotto l'aspetto dell'utilità, è ordinata al progresso di tutti i singoli componenti, in quanto sono persone » (30).

In un Radiomessaggio rivolto l'11 settembre 1956 al VII Congresso internazionale dei Medici cattolici che aveva luogo ad Amsterdam, ancora Pio XII diceva: « E' deviare dal pensiero chiaramente espresso dai Sommi Pontefici, considerare l'uomo nella sua relazione con la società

(28) Per un acuto esame critico della « concezione della totalità » nei suoi rapporti con il « principio di sussidiarietà », v. A. RAUSCHER, *Subsidiaritätsprinzip usw., cit.*, pp. 62-90.

(29) A.A.S., vol. XXXV (1943), p. 12.

(30) « *Si totius et singulorum membrorum mutuum inter se rationem consideramus, in phisico quolibet viventi corpore totius concretionis emolumento membra singula universa postremum unice destinantur, dum socialis quaelibet hominum compages, si modo ultimum utilitatis finem inspicimus, ad omnium et uniuscuiusque membri profectum, utpote personae sunt, postremum ordinantur* » (A.A.S., vol. XXXV (1943), pp. 221 s.).

come se esso fosse inserito nel "pensiero organico dell'organismo fisico"; un membro fisico particolare ha senza dubbio una certa esistenza propria, ma, come tale, non esiste in alcun modo per se stesso; esso è finalisticamente assorbito dall'insieme dell'organismo. Il principio "civitas propter cives, non cives propter civitatem" è un'antica verità della tradizione cattolica e fu ripreso nell'insegnamento dei Papi Leone XIII, Pio X, Pio XI, non in maniera occasionale, ma in termini espliciti, forti e precisi. L'individuo non solamente è anteriore alla società per la sua origine, ma è superiore ad essa anche per il suo destino. La società, alla formazione e allo sviluppo della quale gli individui sono ordinati, non è che il mezzo universale voluto dalla natura per mettere le persone in rapporto con altre persone. Questa relazione della parte al tutto è qui interamente differente da quella che esiste nell'organismo fisico. Quando l'uomo entra per la sua nascita nella società, è già provveduto dal Creatore di diritti indipendenti; egli svolge la sua attività dando e ricevendo, e, mediante la sua collaborazione con gli altri uomini, egli crea dei valori e ottiene dei risultati, che da solo non sarebbe capace di ottenere, e dei quali egli, come persona individuale, non può essere il portatore. Questi nuovi valori manifestano che la società possiede una preminenza e una dignità propria; ma da ciò non deriva una trasformazione della relazione, da Noi sopra descritta, [fra persona singola e società], perché questi stessi valori superiori (come la società stessa) sono a loro volta dalla natura messi in relazione con l'individuo e con le persone» (31).

Ciò posto, ci sembra di poter ritenere che anche l'interpretazione del « principio di sussidiarietà » data dai « solidaristi » sia da preferirsi a quella proposta dai sostenitori del « principio della totalità ».

Come a conclusione di quanto abbiamo detto, ci sembra necessario sottolineare, a scanso di equivoci, che il « principio di sussidiarietà », (su questa considerazione dovremo ritornare con un più ampio discorso quando prossimamente tratteremo delle principali applicazioni del principio stesso), sia esso inteso nel senso dell'uno come in quello dell'altro indirizzo di pensiero, nell'insegnamento sociale dei Sommi Pontefici non ha già, come da alcuni si vorrebbe, lo scopo di limitare l'attività delle formazioni sociali, in particolare della comunità politica, esclusivamente all'esercizio della pura funzione organizzativa, ma quello di stabilire che la società in generale e, rispettivamente, le società sopraordinate (le quali, oltre che la funzione organizzativa, hanno dalla natura « finalità » loro proprie) nella loro azione sono essenzialmente in posizione di « servizio » nei confronti della persona singola e delle formazioni sociali minori.

Luigi Rosa

- comunità universali o affaristiche per necessità
- comunità particolari (Stato, famiglia) necessarie
in altre cose

(31) Cfr. A.A.S., vol. XXXVIII (1956), pp. 677 s. (in francese).

capitale tra loro — 606 —
strutture nelle comunità tecniche —
o Turchia